

BANDO PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF) Operazioni 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.2

FAQ

Aggiornamento al 12.09.2017

1) Il regime de minimis come è applicato nell'ambito dell'Operazione 4.2.1 del PIF?

Gli interventi candidati nell'ambito dell'Operazione 4.2.1 beneficiano di una agevolazione pari al 40% dell'investimento ammesso a contributo; in tal caso essi devono riguardare esclusivamente i prodotti (input e output) dell'Allegato 1 del Trattato (TFUE) e le imprese beneficiarie non sono assoggettate al regime *de minimis*.

Sono tuttavia anche ammessi interventi concernenti prodotti il cui output non è ricompreso nell'Allegato 1 del Trattato, ma in questo caso l'agevolazione prevista è pari al 10% della spesa ammessa ed è concessa nel rispetto del regime *de minimis* (massimale di contributo assegnato all'impresa nell'arco di tre anni pari a 200.000 €. Par. 10.7 del Bando). Si segnala che in merito a quest'ultimo aspetto, la Regione Piemonte, e conseguentemente il GAL, è in attesa di risposta rispetto alla richiesta di notifica inoltrata all'Unione Europea con l'obiettivo di escludere dall'applicazione del regime *de minimis* anche gli interventi concernenti i prodotti non ricadenti nell'Allegato 1 del TFUE candidati nella presente operazione a bando.

2) E' possibile sostenere delle spese (di acquisto attrezzature, per interventi edili,...) dopo l'inoltro della domanda, rendicontando la spesa effettuata in caso di ammissione a finanziamento ?

In caso di ammissione a finanziamento della Domanda di contributo afferente a una delle tre Operazioni del PIF, sono rendicontabili le spese ammesse sostenute dopo l'inoltro della Domanda di sostegno. Sono anche rendicontabili le eventuali Spese tecniche concernenti il progetto, sostenute prima dell'inoltro della candidatura, purché relative a un periodo massimo di 180 giorni antecedente l'inoltro della Domanda di sostegno.

3) Possono essere ammesse la realizzazione di un sito internet, spese per promozione sul web (come ad esempio campagne su social, implementazione di sito internet esistente)?

L'acquisto o la realizzazione di software sono ammesse, come voce di costo ammissibile specifica, nel caso delle Operazioni 4.1.1 e 6.4.2 del PIF.

La realizzazione del sito internet di una azienda agricola, nell'ambito dell'Operazione 4.1.1, è ammissibile. La realizzazione di un sito internet aziendale non deve essere considerato "investimento immateriale", in quanto rappresenta un vero e proprio "strumento di lavoro" per promozione e vendita dei prodotti, per cui non rientra nel limite del 12% massimo che le spese immateriali devono rappresentare sul totale dell'investimento).

Allo stesso modo, la realizzazione di un sito internet è ammissibile come voce di costo specifica sull'Operazione 6.4.2 del PIF.

Nell'ambito dell'Operazione 4.2.1, questo tipo di investimento ed eventuali campagne promozionali sul web rientrano nella voce "consulenze specialistiche e spese generali e tecniche, ammesse fino ad un massimo del 12%, calcolato sull'importo

dell'investimento materiale ammesso”.

4) L'acquisto di macchinari e attrezzature forestali o per la produzione di cippato proposto da un'impresa agricola sull'Operazione 4.1.1 è ammesso a contributo?

L'Operazione 4.1.1 sostiene esclusivamente gli interventi candidati dalle imprese agricole; sia il prodotto primario dell'azienda avviato alla trasformazione e/o commercializzazione sia l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato 1 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea). Il legno e i suoi derivati non rientrano tra tali prodotti e pertanto la tipologia di acquisto indicata nel quesito non è finanziabile.

5) E' ammissibile la spesa per la bonifica dell'amianto?

I costi relativi alle operazioni di bonifica dell'amianto (ad esempio costi di smaltimento) non sono tra le spese ammissibili. La sostituzione / smaltimento dei tetti in eternit (ed in genere di manufatti in cemento / amianto) non è ammissibile come spesa a sé stante, ma è ammissibile nel quadro di un intervento di ristrutturazione di un fabbricato finalizzato a raggiungere uno degli obiettivi delle Operazioni del Bando e solamente qualora lo smaltimento sia volontario e non obbligatorio (tenendo conto del fatto che la normativa obbliga le aziende alla bonifica solo in caso di lastre deteriorate), dovendo rispettare la regola generale per cui non sono ammissibili all'aiuto gli adeguamenti a norme obbligatorie. A queste condizioni, la ristrutturazione può ottenere un punteggio di priorità dovuto alla positiva ricaduta ambientale.

6) E' ammessa la partecipazione di un professionista (ad esempio un architetto) ad una filiera connessa all'edilizia e a un PIF?

No. Il Bando PIF, con riferimento in particolare all'Operazione 6.4.2, si rivolge alle micro- e piccole imprese non agricole attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti non ricadenti nell'Allegato I del TFUE (Par. 11.2 del Bando).

7) Se una ditta prevede un investimento, ma non viene finanziata, può decidere di restare comunque all'interno del PIF ammesso a contributo?

In caso di non ammissione a finanziamento di una delle candidature del PIF, è facoltà del beneficiario escluso continuare o meno ad aderire al PIF ammesso a finanziamento. Nel caso in cui l'impresa non finanziata confermi l'adesione, la stessa avrà la funzione di Partecipante indiretto alla filiera e non più di Beneficiario (Cap. 7 del Bando).

8) L'IVA è esclusa dal computo del contributo anche per l'az. Agricola in regime di esonero fiscale?

L'IVA non è compresa tra i costi ammissibili di nessuna Operazione del PIF.

9) Se un'azienda aderisce a una OP/AOP può spendere qualsiasi importo purché sia superiore al minimo richiesto di 10.000 € per accedere al bando? Invece se un'azienda non aderisce a una OP/AOP può anche soltanto spendere 5.000 € e richiedere il contributo tramite il bando GAL?

La demarcazione OCM/PSR, e conseguentemente applicata dal PSL del GAL, è definita nel Cap. 14 del PSR stesso. Fatto salvo il limite dei 5.000 € di investimento

previsto per alcune tipologie di prodotti e di aziende, in relazione alla loro adesione o meno a una OP/AOP, nell'ambito del PSL del GAL la soglia minima di investimento correlate ad una Domanda di sostegno è comunque pari a 10.000 €.

10) Il minimo di attori per comporre una filiera è sempre di 3? Le aziende che fanno parte della filiera (a prescindere che richiedano il contributo o meno) devono obbligatoriamente essere in area GAL è corretto?

Il numero minimo di aderenti ad una filiera, Beneficiari o Partecipanti indiretti, varia in relazione al settore di intervento (Cap. 3 del Bando), fermo restando che devono essere sempre attivate, per tutta la durata dell'Accordo, almeno due fasi della filiera stessa. Le aziende che partecipano alla filiera possono essere Beneficiarie di contributo solo se hanno sede legale o sede operativa o se intervengono direttamente all'interno del territorio del GAL.

Al PIF e all'accordo di filiera possono anche aderire imprese totalmente esterne all'area GAL, in questo caso in qualità di Partecipanti indiretti e senza richiedere contributo.

11) Nel Bando di cui all'Operazione 4.1.1, è ammissibile l'acquisto di reti antigrandine?

Ai sensi dell'Operazione 4.1.1, l'acquisto di reti antigrandine non è ammesso (si rimanda in proposito alla demarcazione con la Misura 5 del PSR e al relativo Bando regionale).

12) Quali sono le spese ammesse per la filiera delle piante officinali? Sono ammissibili le spese per la realizzazione di impianti di essiccazione e di impianti per estrazione di oli essenziali? Sono ammesse le spese di impianto?

Gli essiccatoi sono ammissibili sia nell'ambito dell'Operazione 4.1.1. sia con l'Operazione 4.21; gli impianti per estrazione di oli essenziali sono ammissibili solo con l'Operazione 6.4.2 in quanto essi non sono prodotti compresi nell'Allegato I del trattato TFUE.

Nell'ambito dell'Operazione 4.1.1, per le erbe officinali non sono ammissibili le spese di impianto (acquisto di piantine per l'impianto, acquisto e posa di palerle, centine, fili metallici, tendifilo, ecc) poiché, anche se trattasi di specie poliennali, esse non sono classificate quali "coltivazioni legnose agrarie", le uniche per le quali il PSR (e il PSL) prevede l'ammissibilità delle spese di impianto. Per le aziende che coltivano tali specie, è comunque possibile (sussistendo i necessari requisiti e condizioni) accedere agli aiuti per altre tipologie di investimento (macchine e attrezzature, investimenti fondiari ed edili,...).

13) Dettagli sulla priorità relativa ad investimenti che non consumano nuovo suolo.

Essendo tale priorità finalizzata a tutelare il suolo non ancora impermeabilizzato, nella valutazione si dovrà fare riferimento allo stato di fatto del suolo. Non potrà comunque essere riconosciuta detta priorità a nuove costruzioni realizzate su superfici che da fascicolo risultino essere state coltivate nell'annata agraria precedente alla presentazione della domanda.

La "tabella interventi" utilizzabile per la compilazione delle domande delle Operazioni in oggetto non prevede voci relative a "fabbricati interrati". Qualora in domanda il richiedente abbia utilizzato una delle voci relative alla costruzione di fabbricati senza

consumo di nuovo suolo per la realizzazione di un fabbricato interrato, sarà valutato dall'ufficio istruttore se effettivamente il terreno ripristinato sopra il fabbricato sia idoneo alla coltivazione. Gli ampliamenti di fabbricati esistenti sono considerati senza consumo di nuovo suolo se contenuti entro il 20 % della superficie del fabbricato originario.

14) *La costruzione di un nuovo fabbricato, con contestuale demolizione di un vecchio fabbricato, genera consumo di suolo?*

La costruzione di un nuovo fabbricato su terreno agricolo nudo con contestuale demolizione di un vecchio fabbricato può essere considerata "costruzione senza consumo di nuovo suolo", attuando un regime di compensazione, purchè sia effettivamente riscontrabile che è stato demolito un vecchio fabbricato (di superficie almeno pari a quella del nuovo fabbricato costruito) e si è reso coltivabile il sedime sul quale era costruito.

15) *Una cooperativa sociale è un soggetto ammissibile ai contributi dell'Operazione Misura 4.1.1?*

La cooperativa sociale, per essere ammessa ai benefici previsti dall'Operazione, deve svolgere l'attività di cui all'art. 2135 del cc, la prevalenza del proprio fatturato deve derivare da tale attività agricola e infine almeno un amministratore (che deve essere anche socio: d.lgs 101/2005) deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

16) *Precisazioni sulle spese ammissibili relativamente agli interventi nel settore vitivinicolo.*

Nel caso di aziende agricole e imprese di trasformazione (Sottomisure 4.1 e 4.2) con il PSL del GAL sono finanziabili:

- Cantina: costruzione o riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli -
- Attrezzature, recipienti e impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli -
- Impianto depurazione e trattamento dei reflui di cantina -
- Macchine per distribuzione acque reflue di cantina

Le tipologie di spesa di tipo generale e non specifico, che non presentano possibilità di sovrapposizione di intervento tra PSR e OCM, non vengono prese in considerazione dalla demarcazione e sono pertanto ammissibili ai sensi dell'operazione 4.1.1.

17) *Chiarimenti sull'applicazione del regime "de minimis" per l'Operazione 4.2.1*

Si precisa che gli investimenti candidati nell'Operazione 4.2.1 e concernenti prodotti il cui output non è ricompreso nell'Allegato 1 del Trattato beneficiano di una percentuale di contributo inferiore (pari al 10% dell'investimento sostenuto).

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento.

Gli interventi per la trasformazione dei prodotti fuori Allegato I del TFUE sono soggetti al "regime de minimis", in attesa del perfezionamento, da parte della Regione Piemonte, della procedura di comunicazione ai sensi dell'art. 9, comma 1 del reg. UE 702/2014.

Il sostegno è quindi concesso nel rispetto del Regolamento UE 1407/2013 per gli aiuti

«de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro, con un massimale di contributo pari a € 200 000,00.

L'impresa richiedente, nel caso, deve pertanto compilare l'Allegato 5 del Bando.

Il regime «de minimis» non è invece applicato per ciò che concerne i prodotti inclusi nell'Allegato 1 del Trattato TFUE.

18) *Precisazioni sulla spesa ammissibile per l'acquisto di trattrici agricole sull'Operazione 4.1.1*

La spesa massima di € 40.000 prevista per l'acquisto di trattrici agricole sull'Operazione 4.1.1 (par. 9.5 punto 3) del Bando) è da intendere quale valore massimo della trattrice da acquistare e non quale valore imputabile alla domanda riferita ad una trattrice di costo superiore.

19) *Chiarimenti sulla compilazione di alcuni campi degli Allegati 2 – 6 - 7*

Allegato 2 – Tabella riepilogativa del progetto di filiera

- Il campo “Codice progetto” non deve essere indicato da chi presenta la domanda; verrà attribuito un codice univoco del progetto di filiera dagli uffici del GAL.

Allegato 6 – Business Plan dell'Impresa

- Nella tabella conclusiva, in cui vengono messi a confronto i valori economici iniziali con quelli finali, nella voce “Valore patrimoniale dell'azienda (valore complessivo di mercato di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc).”, deve essere inserito il “costo storico” senza detrarre le quote di ammortamento.

Allegato 7 – Dichiarazione di assenza di cumulo di contributi

- La frase da riportare dopo la parola DICHIARA, è la seguente:
“relativamente agli investimenti per cui è stato chiesto il contributo a valere sull'operazione n. _____ del bando multioperazione per la selezione di Progetti Integrati di Filiera”